



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUPO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO,
MAIORINO, PAVANELLI, PERILLI, RICCIARDI, ROMANO, TAVERNA,
TRENTACOSTE e VACCARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2021

Disposizioni in materia di poteri speciali attribuiti alla città
di Roma capitale

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 114 della Costituzione, al terzo comma, stabilisce che: « Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento ».

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 24 ha definito l'ordinamento di Roma capitale, quale « ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione ».

Il medesimo articolo specifica poi che l'ordinamento di Roma capitale « è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali ».

Lo svolgimento di tali funzioni, tuttavia, non sempre è garantito, anche per l'assenza del giusto riconoscimento di prerogative proprie della capitale, quale ad esempio l'accesso diretto ai fondi nazionali che spesso sconta il ritardo di passaggi intermedi; si pensi al trasferimento dallo Stato alla regione e dalla regione al comune oppure alla non ponderata rappresentanza della capitale nelle sedi istituzionali di confronto come avviene nell'ambito della Conferenza unificata, nella quale il comune di Roma è rappresentato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al pari di altri comuni.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di avviare un percorso di potenziamento dei poteri e delle risorse economiche adeguati alla città di Roma, al fine di garantire un modello di *governance* idoneo alla sua realtà demografica, economica e politica, e in linea, peraltro, con tutte le principali capitali europee.

Più nello specifico, tale proposta normativa è composta da 3 articoli.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'accesso diretto da parte della città di Roma capitale ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea.

Il comma 2, alla lettera *a*), consente invece al sindaco di Roma di convocare la Conferenza unificata per le materie che abbiano ad oggetto il proprio comune, al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma sulle funzioni conferite a Roma capitale, nonché, alla lettera *b*), la possibilità di convocare il tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, regione Lazio, provincia di Roma e Roma capitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al predetto tavolo è poi assegnata la funzione di sede di confronto permanente per la revisione dell'ordinamento di Roma capitale e l'assegnazione di poteri speciali.

Infine, gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Poteri speciali di Roma capitale)

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dalla data in vigore della presente legge, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti spettanti a Roma capitale, secondo la ripartizione regionale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza unificata è convocata su richiesta del sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta medesima »;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, regione Lazio, provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di

Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.